



COMUNE DI BLUFI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N. 7 DEL 18/04/2024

OGGETTO: CAMPAGNA AIB 2024 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992, n. 225

CONSIDERATO

che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

RITENUTO necessario predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, l'insorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

RITENUTO altresì di provvedere all'adeguamento della disciplina di riferimento, per quanto di competenza dell'Autorità Locale.

VISTA la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che disciplina il "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione della L.R. 16/96;

VISTE le Direttive decretate con D.P., n. 297 del 04/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale 16/96;

VISTO il D. Lgs. nr. 152/2006 "Norme in materia Ambientale", art.182, comma 6 bis e art. 185 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 114/Gab del 15/03/2024 dell'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente, il quale in ossequio alla L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, decreta la stagione antincendio boschiva per l'anno 2024 dal 15 maggio al 31 ottobre;

VISTO il Decreto n. 91 del 24.06.2014, di modifica del D.Lgs 152/2006, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.116, con il quale sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo all'art. 14 – comma 8, la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione delle modalità; in particolare all'art. 14 comma 8 lett. b) che recita: all'art. 182 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: " .. 6 bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti."

VISTO l'art. 38 della legge 142/90, recepita dalla L.R. N. 48 dell'11/12/91 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'art.54, lettera c del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 20/06/2008, con la quale si adottava il piano di Protezione Civile derivante dal rischio d'incendio d'interfaccia.

VISTA la L.R. n. 14/98 nel testo vigente "Norme in materia di protezione civile"

VISTO il Codice della protezione civile di cui al D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la direttiva sulle "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti" dell'Ufficio Territoriale del Governo - nota Prefettura di Palermo Prot. n. 75211 del 13/05/2022 .-

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 11 del 31.05.2023 ad oggetto "Campagna AIB 2023 per l'attività di prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia";

RICHIAMATE tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in tutto il territorio di questo Comune:

1) E' FATTO DIVIETO NEL PERIODO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE, in prossimità delle aree boscate, nei terreni cespugliosi ed in tutte quelle aree ricoperte da vegetazione facilmente infiammabile, ricadente nel territorio comunale;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- adoperare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette o stabili con annesso verde, di cascinali, fienili e fabbricati agricoli, di strutture turistiche, artigianali e commerciali, ai titolari di diritti reali di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di **provvedere entro il 15 maggio** a proprie cure e spese:

- Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalla sterpaglia, vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d'incendio, con la rimozione di ogni elemento o condizione, che possa rappresentare pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica;
- Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, avente una larghezza non inferiore a ml 10;
- Agli Enti pubblici proprietari di strade ed ai responsabili di cantieri edili e stradali, è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che invece dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica. Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un metro cubo steri;

3) Tuttavia nel periodo compreso dal 15 Maggio al 14 Giugno e dal 30 settembre al 31 ottobre, poiché l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali sul posto è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione dei residui organici con lo scopo di determinare anche la fertilizzazione del terreno, se le condizioni meteorologiche lo consentano, oltre la distanza di 200 metri dai boschi, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

Alla combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- La combustione del materiale vegetale agricolo - forestale dovrà avvenire all'aperto, sul luogo stesso di produzione, in **piccoli cumuli**, massimo tre metri cubi steri/ettaro, nelle prime ore della giornata, precisamente **dalle ore 5,00 alle ore 8,00**;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia assieme ad un congruo numero di persone a supporto, organizzati con mezzi idonei allo spegnimento e all'arresto della fiamma.
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del completo e perfetto spegnimento di focolai o braci residue, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione non sia scongiurato;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 mt. (cinquanta metri) dall'abitato e da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite fascia libera da residui vegetali;
- è vietato accendere di più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- In nessun caso e per nessuna ragione è consentita l'accensione dei fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco o qualora sopravvengano altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme;
- La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro urbano;
- E' VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI O SOSTANZE DIVERSE DA STERPAGLIE E SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA indicati nella presente Ordinanza (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc.).
- E' consentito l'accumulo di degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo forestale, ha la facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario, in considerazione di condizioni e di esigenze locali.

INVITA

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Numero unico di emergenza (NUE) 112**
- **Corpo Forestale** mediante il numero **1515**
- **Vigili del Fuoco** mediante il numero **115**
- **Sala Operativa Regionale Integrata (SORIS) della Protezione Civile** mediante il numero verde **800 40 40**

- **Polizia Municipale di Blufi** mediante il numero **0921.648901**
- **Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile** **339.4137477 - 392.0929218**
- e/o alle autorità di **Polizia di Stato e Carabinieri**

DISPONE

1. Gli ufficiali e gli agenti delle **Forze dell'ordine** della **Polizia Municipale** e del **Corpo Forestale**, sono incaricati, ciascuno per le rispettive competenze, nell'ambito delle attività istituzionali, di fare rispettare la presente ordinanza e della attività di vigilanza e controllo sul territorio comunale;
2. Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza tramite pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio on-line per tutto il periodo estivo, fino al 31 ottobre del corrente anno, nel sito web del Comune www.comune.blufi.pa.it, canali social, nonché affissa nei luoghi e locali pubblici.
3. **Trasmettere la presente Ordinanza** a cura dell'Ufficio di Protezione Civile a:

Prefettura di Palermo,
Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Servizio per la Provincia di Palermo,
Città Metropolitana di Palermo Servizio Protezione Civile,
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo,
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste,
Corpo Forestale distaccamento di Petralia Sottana,
Comando Stazione Carabinieri di Petralia Soprana,
Comando di Polizia Municipale sede,
Comuni confinanti

AVVERTE

- I soggetti inadempienti del presente provvedimento, sono assoggettabili alle **sanzioni previste dall'art.449 e 650 del Codice penale**, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo C. P.
- L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative;
- Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, verrà applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune;
- Inoltre, nel caso di procurato incendio a seguito di azioni o attività determinanti solo potenzialmente l'innescò di incendio, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 - comma 3 della Legge Regionale 16/96, con riserva di attivare le procedure di esecuzione in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione.
- La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n° del 30/04/1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione:

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
e Ufficio di Protezione Civile
Arch. Vincenzo Vaccarella



Sindaco
CALOGERO PULEO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)